



# COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

## Copia verbale di Consiglio Comunale

N. 16 del reg.  
data 07.06.2019

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di giugno alle ore 18,30 presso l'aula consiliare del Comune di Nocciano.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MUCCI LORENZO	X		PALUMBO VINCENZO	X	
SAVINI GIOVANNI	X		VALERIO LORENZA	X	
SAVINI TONY	X		DI GREGORIO MAURIZIO	X	
COCCHINI IVAN	X				
CUZZI GABRIELE	X				
SPEZIALE GIOVANNA	X				
BRITTI TECLA MARA	X				
MAURIZIO SIMONE	X				

Assegnati n. 11  
In carica n. 11

Presentin. 11  
Assenti n. //

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il signor Cuzzi Gabriele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
  - partecipa il Segretario Comunale D.ssa Francesca De Camillis.
- La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- *General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato apposita Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
- ai sensi dell'art.13 della Legge n.163/2017, è stato approvato il decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.;
- il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;
- il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 - il Garante per la protezione dei dati personali ha disciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori.

### RILEVATO CHE

- al fine di dare piena ed effettiva applicazione al nuovo quadro normativo in materia di privacy, le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 impongono precisi obblighi organizzativi, procedurali e gestionali ricadenti sui titolari del trattamento dei dati personali, ed in particolare occorre:
  - adottare un nuovo regolamento denominato "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale" oggetto della presente deliberazione;
  - individuare le modalità di redazione e divulgazione delle informative e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché le modalità di adempimento agli obblighi in materia di "misure di sicurezza".

-regolamentare la facoltà di ricorrere all'utilizzo della videosorveglianza quale forma di controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e di atti vandalici;

#### **VISTI**

- lo schema di Regolamento allegato;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".
- lo statuto comunale;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica, reso a ai sensi degli artt. 49 e seg. Del TUEL dal responsabile competente;

**SENTITO** l'esito della votazione proclamato dal Sindaco come segue:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 9;

Contrari n.//

Astenuti n. 2 (Valerio L. e Palumbo V.);

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale", allegato e parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di dare mandato al Comandante della Polizia Municipale di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea in ottemperanza alle norme recate dal regolamento citato.

## Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza

- **Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia".**

approvato con delibera C.C. n. 16 del 07/06/19

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza attivati nel territorio del Comune di Nocciano, determinando nelle condizioni necessari e per la tenuta in esercizio, ai sensi del D.lvo 30/06/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive integrazioni e modificazioni, in osservanza delle disposizioni contenuti nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy e in particolare del "decalogo" dell' 8 aprile 2010.
2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa **informativa** alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, con apposita segnaletica come individuata dal Garante, e siano adottate **idonee misure di sicurezza**.
3. In particolare il presente regolamento:
  - a) Stabilisce le modalità di individuazione degli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Nocciano o da esso gestiti;
  - b) Definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - c) Disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Nocciano sono individuati con delibera di Giunta Comunale.
5. Tali impianti:
  - a) Riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
  - b) consentono unicamente riprese video;
  - c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nella suddetta delibera di Giunta comunale;
  - d) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato della suddetta delibera di Giunta;
  - e) sono installati e gestiti dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.
6. Sono attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale oppure montate su veicoli di servizio;
7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Nocciano può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana ed individuati nella delibera di giunta comunale di cui al comma 4. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
8. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni e integrazioni;

- b) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- c) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- f) per "titolare", l'Ente Comune di Nocciano, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e dalle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per "responsabile del trattamento dei dati personali", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- j) per "interessato", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Art. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Nocciano dalla legge 7 marzo 1986, n.65 sull'ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n.14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune.
2. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza mira a essere uno strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopracitate.
3. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
  - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n.14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art.50 e di ufficiale di governo di cui all'art.54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;
  - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
  - c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,
  - d) tutelare e l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
  - e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
  - f) monitorare i flussi di traffico;

Provvedendo o alla segnalazione e registrazione, e, se del caso, azionando un sistema di illuminatori ottici o allarme acustico. L'utilizzo di tali sistemi è consentito in conformità all'esito della verifica preliminare da parte del Garante in relazione alla necessità, proporzionalità, finalità e correttezza degli stessi.

## **CAPO II- SOGGETTI**

### **Art. 5 - Titolare**

1. Il Comune di Nocciano è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Nocciano è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
  - a) Definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
  - b) Effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
  - c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
  - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

### **Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**

1. Il Sindaco individua il soggetto responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata specificando i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.
2. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
  - a) Cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
  - b) Assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

### **Art. 7- Responsabili del trattamento dei dati personali**

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.
2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

4. Il Comandante di Polizia Locale o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
  - a) Adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
  - b) Curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
  - c) Curano l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
  - d) Custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

#### **Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali**

1. Il Comandante di Polizia Locale o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al servizio cui afferisce l'impianto e tra gli addetti al servizio che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.
4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

#### **Art. 9 - Soggetti esterni**

1. Ai soggetti esterni al Comune di Nocciano e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applica la disposizione dell'articolo 5 del regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali.

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
  - a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
  - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;



2. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso il data center individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. Il segnale è successivamente rilanciato alle centrali operative della Polizia Locale di Nocciano, del Commissariato di P.S. e della Compagnia Carabinieri. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

#### **Art. 11 - Conservazione dei dati personali**

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. In tali casi dovrà essere informato il Comandante della Polizia Locale di Nocciano, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 adoperare per tale fine.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 13 - Informativa**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Nocciano rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:
  - a) pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate;

- b) cartelli di cui all'informazione minima prevista dall'art.13 comma 3 del Codice e relativo provvedimento de lGarante installati nei varchi d'accesso alla città e,in alcuni specifici casi, in prossimità degli impianti;
3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica,prevenzione,accertamento o repressione di reati;
  4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo,il Comune di Nocciano rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art.13 del Codice ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

#### **Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento,da parte del Comune di Nocciano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.In mancanza di tale norma,la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo19,comma 2,del Codice.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo,non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti,in conformità alla legge,da forze di polizia, Autorità Giudiziaria,organismi di informazione e sicurezza,o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58,comma 2,del Codice,per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 15 - Utilizzo di particolari sistemi mobili**

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di micro telecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite questo sistema di ripresa visiva rientra nell'ambito di applicazione dell'art.53 del decreto legislativo 30 giugno 2003,n.196.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria,all'atto della consegna ai singoli operatori,non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità,ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi,in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati,previa compilazione di un foglio di consegna,affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile,il quale provvederà alla sua consegna presso il Comando di appartenenza.
4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art.11del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati,per poi essere cancellati.

#### **Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati personali**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

#### **Art. 17 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a. Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b. Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c. Di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni:
    - La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA**

#### **Art. 18- Sicurezza dei dati personali**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e

trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

#### **Art. 19 - Accesso alle centrali di controllo**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il data center e le centrali di controllo ubicate presso il Servizio di Polizia Locale di Nocciano, nonché presso le altre eventuali sedi collegate specificate nell'art.3 comma 3 del presente regolamento;
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi e dalle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comando di Polizia Locale individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti e dalla pulizia dei locali.
5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 20 - Accesso agli impianti e credenziali**

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comune di Nocciano (Polizia Locale), del Commissariato di P.S. e della Compagnia Carabinieri. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, nonché al personale autorizzato del Commissariato di P.S. e della Compagnia Carabinieri.
3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

### **CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

#### **Art. 21 - sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato**

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e in particolare rispetto le previsioni di cui all'art.7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi

integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a) Gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
  - b) Collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
  - c) Collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.
3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuata dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
  - b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:
- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruire il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
  - b) un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

## CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

### Art. 22- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

## CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 23 – Aggiornamento elenco impianti

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti è demandata su proposta del responsabile del servizio responsabile del trattamento dei dati come individuato nell'art. 7, sulla base di provvedimenti di Giunta comunale che ne avallano la scelta.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli

impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al responsabile del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

#### **Art. 24 - Obblighi di preventivo esame**

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza e del presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area video sorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

#### **Art. 25 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento esplica i propri effetti 30 giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale.



# Comune di Nocciano

Provincia di Pescara

<b>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE</b> N° 16 DEL 07/06/19	
SETTORE	TECNICO
UFFICIO	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
ASSESSORE PROPONENTE	
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	
PARERI articolo 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267	

Sulla proposta di deliberazione allegata

a) ai fini della regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLI

Il Responsabile del Settore Interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile dell'uff. e/o del procedimento

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

b) ai fini della regolarità contabile si esprime parere: \_\_\_\_\_

Nocciano li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

## APPROVAZIONE

La proposta è stata approvata nella seduta del \_\_\_\_\_ con atto n° \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Cuzzi Gabriele

IL SEGRETARIO  
F.to D.ssa Francesca De Camillis



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi, 25 GIU. 2019



IL MESSO COMUNALE

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000. In data \_\_\_\_\_

Li 25 GIU. 2019



IL SEGRETARIO

F.to D.ssa Francesca De Camillis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi, \_\_\_\_\_

L'IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO